

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI E GATTI RANDAGI NON DI PROPRIETA’, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE, RECUPERO GATTI, NONCHE’ ASSISTENZA SANITARIA EXTRA L.E.A. DI CANI E GATTI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO COMUNALE NON RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO

L’anno 2021, il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Manduria sono presenti:

- il Comune di Manduria (C.F. 80009070733), in persona del Responsabile dell’Area 3 giusto Decreto Sindacale n. del, domiciliato per la carica presso detto Comune, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell’Ente rappresentato;
- il dott., nato a (....) il e residente in alla via, C.F., nella sua qualità di della, con sede in alla via

Premesso

- che la legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l’attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che l’art. 4 della medesima legge n. 281/1991 individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l’obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- che la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020 avente per oggetto “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)*”, ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale – ambiente;

Atteso:

- che in ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani/gatti vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;
- che il Comune di Manduria non dispone di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;

Visti:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- Legge 14/08/1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo)
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020 avente per oggetto “*Norme sul controllo del*

randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”,

- la legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (interventi in materia sanitaria);
- la legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 e 2 aprile 1995, n. 12);
- Linee Guida n. 4, approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 2 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto il ricovero, il mantenimento e la cura di cani randagi e di gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale di Manduria, da sottoporre ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario, nonché recupero dei gatti (50 gatti/annui) e trasferimento presso la struttura veterinaria.

I cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dell'ASL nel territorio comunale di Manduria verranno trasferiti a cura e spese dello stesso Servizio Veterinario nella struttura veterinaria dell'aggiudicatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed entro 1 (uno) ora dalla chiamata del medico veterinario dell'ASL.

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di reperibilità 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento e la struttura veterinaria dovrà essere dotata di un pronto soccorso attivo h24.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili.

La convenzione riguarda inoltre l'assistenza sanitaria extra L.E.A. di cani e gatti presenti all'interno della struttura del Canile Sanitario Comunale non rientrante nella competenza del Servizio Veterinario ASL.

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure.

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche;
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);
5. terapia intensiva;
6. degenza con osservazione medica h24 dei feriti-malati;
7. box ricovero in reparto degenza infettivi;

8. sala chirurgica attrezzata per intervenire in situazioni di urgenza;
9. smaltimento della carcassa dell'animale in caso di decesso.

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario;
- b) a dimetterlo.

Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica ed eventuale prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno essere ricoverati d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASL presso il canile sanitario comunale in caso di sterilizzazione o, se idonei, dovranno essere reimmessi sul territorio. Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

La dimissione, con contestuale ricovero presso il canile sanitario comunale in caso di sterilizzazione o reimmissione sul territorio, dovrà essere comunicata al competente Servizio del Comune di Manduria e al Servizio Veterinario dell'ASL.

E' previsto inoltre il recupero di gatti randagi feriti ricadenti sul territorio comunale, assistenza e trasporto per un numero massimo di 50 recuperi gatti/annui e trasferimento presso la struttura veterinaria.

Art. 3 – Durata ed importo del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e/o verbale di consegna, che avverrà con atto formale.

Per tutte le illimitate prestazioni professionali in favore dei randagi (cani, gatti) durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione comunale corrisponderà all'aggiudicatario l'importo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo pari ad € _____ (euro _____), comprensivo di qualsiasi spesa ed IVA.

Il pagamento avverrà con cadenza annuale a seguito di presentazione della relativa fattura, corredata dalle relative cartelle cliniche e dagli atti amministrativi con cui è stato disposto il ricovero degli animali.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 – Gestione e organizzazione del servizio

L'aggiudicatario garantisce la possibilità e la disponibilità:

- di svolgere il servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24,
- di pronto soccorso attivo h24,
- di un reparto degenza infettivi,
- di effettuare il trasporto e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale
- di una terapia intensiva,
- di una degenza con osservazione medica h24 dei feriti-malati,
- di almeno un box ricovero in reparto degenza infettivi,
- di una sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenza,
- di smaltire le carcasse degli animali in caso di decesso;

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese per il trasporto di cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario

comunale in caso di sterilizzazione o, se idonei, per la reimmissione sul territorio.

Art. 5 – Vigilanza e controlli sul servizio

Resta nella piena facoltà dell'Ente comunale richiedere all'ASL in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

Allo stesso Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario.

Qualora l'Ente accerti, in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 6 – Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Manduria è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella presente Convenzione, all'atto della consegna del servizio l'aggiudicatario ha prestato garanzia definitiva dell'importo di € _____ (euro _____) giusta polizza n. _____ rilasciata da _____ pari al 10% dell'importo contrattuale, con validità sino alla scadenza contrattuale.

Art. 7 - Divieto di subappalto

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tanto meno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, o di sua parte, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 8 – Risoluzione del contratto e cause di decadenza

Il Comune di Manduria potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. subappalti il servizio, in tutto o in parte, come disposto dal precedente art. 7;
4. venga dimostrato, in sede di controllo, in possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato.

Art. 9 - Sanzioni pecuniarie

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Convenzione comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata, che potrà essere irrogata anche attraverso la trattenuta del relativo importo dal canone del servizio.

Eventuali ulteriori spese sopportate dall'Amministrazione per inadempienze dell'aggiudicatario saranno sempre e comunque trattenute dal canone del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della norma prevista per la risoluzione contrattuale.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Manduria:

per l'aggiudicatario: